

Codice A1813B

D.D. 28 aprile 2020, n. 1182

D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 - "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. n° 4/2009" Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale al Consorzio Forestale Alta Valle Susa (P. IVA 03070280015) per la realizzazione di un intervento selvicolturale su superfici di proprietà pubblica in comune di Oulx - località L'Aschar - Istanza n° 49358/2019/406



ATTO N. DD-A18 1182

DEL 28/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 - “Regolamento forestale di attuazione dell’art. 13 della L.r. n° 4/2009” Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale al Consorzio Forestale Alta Valle Susa (P. IVA 03070280015) per la realizzazione di un intervento selvicolturale su superfici di proprietà pubblica in comune di Oulx - località L'Aschar - Istanza n° 49358/2019/406

Visti:

- l’istanza di autorizzazione numero n° 49358/2019/406, pervenuta in data 31/10/2019, protocollo in ingresso n. 49736/DA1813A presentata dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa (P. IVA 03070280015) con sede in Via Pellousiere, 6 - 10056 Oulx (To) per realizzare interventi selvicolturali su superfici di proprietà pubblica identificate al N.C.T. del comune di Oulx - località L'Aschar , foglio n° 61 particella n° 7, Sezione C, particella assestamentale n° 53, per una superficie pari a 11,30 ha;
- il progetto degli interventi selvicolturali allegato all’istanza redatto dal Dott. For. Alberto Dotta iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino a n° 415A;
- il verbale istruttorio redatto in data 27/04/2020 dal Funzionario incaricato dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del relativo progetto di intervento, allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che il Funzionario incaricato, in base alle valutazioni istruttorie effettuate, esprime, sotto il profilo tecnico, parere favorevole alla realizzazione degli interventi selvicolturali previsti nel progetto di intervento allegato all'istanza n° 49358/2019/406, e propone che l'intervento sia autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'art. 9, dall'art. 13 e dall'art. 23 del Regolamento Forestale, secondo quanto previsto dall'art. 6 dello stesso Regolamento, con le successive prescrizioni:

- il ripristino delle vie di esbosco esistenti dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 52 del Regolamento Forestale.
- il pascolo nelle aree oggetto di intervento è vietato per un periodo di quindici anni. Tale divieto deve essere reso noto mediante affissione di specifici avvisi, e potrà essere rimosso unicamente quando ciò non comprometta la conservazione e rinnovazione del popolamento. Trascorso tale periodo senza che vi sia rinnovazione affermata, si dovrà provvedere con rinfoltimenti artificiali come previsto dall'art. 13 del Regolamento forestale

Ritenuto pertanto di autorizzare in deroga a quanto previsto dall'art. 9, dall'art. 13 e dall'art. 23 del Regolamento Forestale, secondo quanto previsto dall'art. 6 dello stesso Regolamento la realizzazione degli interventi previsti nel progetto allegato alla richiesta di autorizzazione n° 49358/2019/406 con prescrizioni;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n° 1-4046 del 17/10/2016;

per le ragioni esposte in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste"
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento"
- il D.P.G.R. n° 2/R del 08/02/2010, recante "Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte (art. 31, Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)"
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001
- l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008;

determina

di autorizzare, in deroga a quanto previsto dall'art. 9, dall'art. 13 e dall'art. 23 del Regolamento Forestale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento D.P.G.R. n° 8/R/2011, in base alle risultanze formulate nel Verbale istruttorio allegato A al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale, il Consorzio Forestale Alta Valle Susa (P. IVA 03070280015) con sede in Via Pellousiere, 6 - 10056 Oulx (To) per realizzare un intervento selvicolturale meglio descritto nella istanza di autorizzazione n° 49358/2019/406 e nel progetto ad essa allegato, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, ricadente su superfici di proprietà pubblica identificate al N.C.T. del comune di Oulx - località L'Aschar, foglio n° 61 particella n° 7, Sezione C, particella assestamentale n° 53, per una superficie pari a 11,30 ha con le successive prescrizioni:

- il ripristino delle vie di esbosco esistenti dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 52 del Regolamento Forestale.
- il pascolo nelle aree oggetto di intervento è vietato per un periodo di quindici anni. Tale divieto deve essere reso noto mediante affissione di specifici avvisi, e potrà essere rimosso unicamente quando ciò non comprometta la conservazione e rinnovazione del popolamento. Trascorso tale periodo senza che vi sia rinnovazione affermata, si dovrà provvedere con rinfoltimenti artificiali come previsto dall'art. 13 del Regolamento forestale

L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 32);
- il rilascio degli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura del cantiere a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34);

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 7, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle Leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni
Allegato



Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Area metropolitana di Torino

D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 - Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della

L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste"

Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale Forestale n° 8/R/2011

Istanza n° 49358/2019/406 - Richiedente: Consorzio Forestale Alta Valle Susa

Comune sede intervento: Oulx – località L'Aschar

Intervento: Taglio di maturità in fusta di Larice

VERBALE ISTRUTTORIA RILASCIO AUTORIZZAZIONE

Il sottoscritto Funzionario della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Peterlin Dott. For. Gabriele, incaricato dal Responsabile del Settore Tecnico Regionale Area metropolitana di Torino, Elio Dott. For. Pulzoni, dell'istruttoria tecnica della istanza di autorizzazione n° 49358/2019/406, pervenuta in data 31/10/2019, protocollo in ingresso n. 49736/DA1813A presentata dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa (P. IVA 03070280015) con sede in Via Pellousiere, 6 - 10056 Oulx (To) per realizzare interventi selvicolturali su superfici di proprietà pubblica identificate al N.C.T. del comune di Oulx , foglio n° 61 particella n° 7, Sezione C, particella assestamentale n° 53, per una superficie pari a 11,30 ha;

Visti:

- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", di seguito denominato "Regolamento forestale", come modificato con il D.P.G.R. n° 4/R del 6 luglio 2015, ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- il D.P.G.R. n° 2/R del 08/02/2010, recante "Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte (art. 31, Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)";
- l'istanza di autorizzazione numero n° 49358/2019/406, pervenuta in data 31/10/2019, protocollo in ingresso n. 49736/DA1813A, presentata secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Forestale dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa in qualità di Soggetto gestore delle superfici forestali dei comuni di Giaglione, Gravere, Chiomonte, Exilles, Salbertrand, Oulx, Bardonecchia, Sauze d'Oulx, Cesana Torinese, Claviere, Sestriere, Sauze di Cesana, Meana di Susa e Moncenisio ;

- il progetto degli interventi selvicolturali allegato all'istanza redatto dal Dottore Forestale Alberto Dotta iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino a n° 415A;

Considerato che:

- l'intervento previsto:

- interessa una superficie di proprietà pubblica individuata al N.C.T. del comune di Oulx , foglio n° 61 particella n° 7, Sezione C per una superficie pari a 11.30 ha;
- ricade all'interno della particella assestamentale n° 53 del Piano Forestale Aziendale in fase di approvazione
- è situato in destra orografica del torrente Dora riparia ad una quota compresa tra 1.710 e 1.485 m.s.l.m. esposizione prevalente Nord-Est, a Ovest del Rio Villaretto, a valle della località Madonna Catolivier;
- la superficie interessata dall'intervento non ricade all'interno di aree protette, siti della Rete Natura 2000 o boschi da seme;
- il popolamento interessato dall'intervento è una fustaia di larice essenzialmente monoplana che si caratterizza come un lariceto pascolivo, Tipo forestale LC10X, alle quote superiori, mentre nella parte inferiore come un lariceto montano caratterizzato dalla presenza di abete rosso a diversi stadi di sviluppo nel piano dominato, Tipo Forestale LX10C. La rinnovazione di abete rosso e di larice, a causa delle condizioni di luce al suolo dovute alla copertura colma, non risulta particolarmente abbondante.
- l'intervento proposto è finalizzato a creare le migliori condizioni per lo sviluppo della scarsa rinnovazione presente e l'insediamento dei semenzali, e consisterà nell'ampliamento delle radure esistenti, delle aperture preesistenti rimboschite o in cui si è insediata la rinnovazione naturale, ed in un taglio a buche che comporterà la creazione di aperture aventi dimensioni di circa 3.000 m² , oltre ad una buca di fessura di superficie pari a circa 4.000 m² a monte dell'area rimboschita, orientate in modo da favorire l'ingresso della luce per il periodo diurno più prolungato possibile. Saranno inoltre effettuate delle lavorazioni superficiali del terreno al fine di mettere in luce il suolo mineralizzato e favorire l'insediamento della rinnovazione naturale, in particolare di larice.
- il prelievo totale è pari 873 m³ con un prelievo in volume pari a 77 m³/ha;
- secondo il Piano Forestale Aziendale, in corso di approvazione, la provvigione media è pari a circa 255 m³/ha, per cui l'indice di prelievo in volume è pari a circa il 30%;
- l'intervento proposto è conforme a quanto previsto dall'articolo 21 ed all'art. 23 del Regolamento Forestale attualmente vigente;
- viene richiesta una deroga a quanto previsto dall'art. 23 del Regolamento Forestale per la realizzazione di una buca avente dimensione pari a circa 4.000 m² superiore al limite stabilito dal comma 3 dello stesso articolo ;

- la dimensione superiore al limite previsto è giustificata da condizioni microstazionali che impongono, per assicurare il corretto orientamento ed un numero adeguato di ore di illuminazione, di adattare i limiti dell'apertura alla orografia;
- viene richiesta una deroga a quanto previsto dall'art. 9 Regolamento Forestale. La mancata esecuzione della martellata e l'esecuzione della sola contrassegnatura con vernice è motivata da ragioni tecnico-economiche, da un lato, e dall'altro dalla esigenza di progettare gli interventi e stimare il probabile valore di macchiatico in ragione delle richieste avanzate dai Comuni consorziati e dai tempi amministrativi imposti per l'alienazione del materiale ottenuto dal taglio;
- viene richiesta una deroga a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento forestale. Tale deroga è motivata e giustificata dalle particolari condizioni stazionali ed ecologiche, che portano a prevedere un periodo per l'affermazione della rinnovazione a quello stabilito in cinque anni dallo stesso articolo e stimato, in base alle pregresse esperienze per aree simili, in circa 15 anni, trascorsi i quali si provvederà al rinfoltimento artificiale;
- al progetto è allegato il piedilista completo delle piante da prelevare, numerate e contrassegnate con bollo di vernice rossa al piede e sul fusto;
- le piante da rilasciare ad invecchiamento indefinito per la biodiversità sono contrassegnate con lettera I o B in vernice indelebile e numerate con numero progressivo;
- è previsto l'esbosco con trattore e verricello ed utilizzo della viabilità esistente. E' previsto il ripristino e la sistemazione di alcune vie temporanee di esbosco esistenti, attraverso il taglio della vegetazione invadente ed il ripristino del sedime stradale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 52 del Regolamento Forestale;
- dalla documentazione fotografica allegata alla istanza si evince che le vie di esbosco sono presenti e richiedono interventi minimi per il ripristino della loro funzionalità;
- la Ditta utilizzatrice risulta iscritta all'Albo delle Imprese Forestali del Piemonte al n° 116;

Considerato che:

- con la nota prot. n° 53003/DA1813A in data 18/11/2019 è stato sospeso il procedimento a causa delle avverse condizioni meteo-climatiche che non consentivano di effettuare il sopralluogo ispettivo in situ;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 ed i D.l. n° 19 del 25/03/2020 e n° 23 del 08/04/2020 hanno dettato misure volte a fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia del virus COVID_19, mediante confinamento sociale ed imponendo precise restrizioni alla libera circolazione delle persone che non consentono di raggiungere l'abituale luogo di lavoro né di effettuare sopralluoghi in situ;

tutto ciò premesso il Sottoscritto funzionario esprime, sotto il profilo tecnico, parere favorevole alla realizzazione degli interventi selvicolturali previsti nel progetto di intervento allegato all'istanza n° 49358/2019/406, in deroga a quanto previsto dall'art. 9, dall'art. 13 e dall'art. 23 del Regolamento forestale, con le successive prescrizioni:


- il ripristino delle vie di esbosco esistenti dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 52 del Regolamento Forestale.
- il pascolo nelle aree oggetto di intervento è vietato per un periodo di quindici anni. Tale divieto deve essere reso noto mediante affissione di specifici avvisi, e potrà essere rimosso unicamente quando ciò non comprometta la conservazione e rinnovazione del popolamento. Trascorso tale periodo senza che vi sia rinnovazione affermata, si dovrà provvedere con rinfoltimenti artificiali come previsto dall'art. 13 del Regolamento forestale

L'intervento dovrà inoltre rispettare le norme previste dal Regolamento forestale per quanto riguarda:

- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 32);
- gli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34);
- la dichiarazione di regolare esecuzione redatta da tecnico forestale abilitato (art. 6, comma 5).

Torino 27/04/2020

Visto
Il Responsabile di Settore
Elio Dott. For. Pulzoni


Firmato digitalmente da
PLZLEI58H23L21
9U/PULZONI/
ELIO
Data: 2020.04.27
16:32:34 +02'00'

Il Funzionario incaricato
Peterlin Dott. For. Gabriele
PTRGRL62P10L7
50H/PETERLIN/
GABRIELE

Digitally signed by
PTRGRL62P10L750H/
PETERLIN/GABRIELE
Date: 2020.04.27
14:34:42 +02'00'